



ALLEGATO A

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità n. 1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

BANDO DI ATTUAZIONE

Misura 1.41 par. 2

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici

Art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014

Marzo 2018

1. Documentazione informatica

Tutta la documentazione in formato elettronico inerente il presente bando è disponibile nella sezione dedicata al FEAMP 2014-2020 del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FOGLIA11/FOGLIA5/>

2. Descrizione tecnica della misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 41, par. 2
Priorità del FEAMP	1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	4 – Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Misura	MISURA 1.41 – Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici
Sottomisura	MISURA 1.41 - art. 41 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014
Finalità	Sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari
Beneficiari	Armatori d'imbarcazioni da pesca;
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 100% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico
Responsabile del procedimento	Dott. Sergio Cristante Tel. 0432 555198 e-mail: sergio.cristante@regione.fvg.it

3. Area territoriale di attuazione

I motopescherecci oggetto dell'intervento devono essere iscritti nel Registro comunitario della flotta ed in uno dei compartimenti marittimi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

4. Obiettivi della Misura

La Misura in oggetto si propone l'obiettivo di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci, conformemente all'obiettivo principale della strategia Europa 2020, attraverso il sostegno per la sostituzione dei motori principali. A questo proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, sia le operazioni riguardanti congiuntamente motori principali ed ausiliari, che le operazioni riservate alle imbarcazioni più grandi (in termini di kW del motore, di dimensioni e di GT).

La vetustà degli apparati motori, infatti, incide sui consumi, sull'emissione di gas e sulle perdite di oli e carburanti e per questo i criteri di selezione premiano quelle operazioni che hanno ad oggetto i motori e le imbarcazioni meno recenti.

Tutto quanto sopra è in linea con l'obiettivo tematico del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020, di sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori (O.T. 4).

In sintesi l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 41 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci.

5. Criteri di ammissibilità relativi all'operazione

Il FEAMP può sostenere operazioni che soddisfano i seguenti criteri:

- applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente;
- il motore, principale, oggetto del sostegno è stato certificato ufficialmente ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1224/2009 "certificazione della potenza del motore";
- l'imbarcazione da pesca appartiene ad un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;
- l'imbarcazione da pesca ha lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri a condizione che il nuovo motore non abbia più potenza, espressa in kW, rispetto al motore attuale;
- per le imbarcazioni da pesca non soggette alla certificazione della potenza del motore, il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione del motore principale riguardo al quale la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all'articolo 41 del Reg. (CE) n. 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nella licenza di pesca;
- l'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi italiani;
- l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al Programma Operativo (di seguito PO) FEAMP.

Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

6. Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili gli interventi di sostituzione di motori principali riguardanti motopescherecci che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) motopescherecci che praticano la **«pesca costiera artigianale»**, ovvero la pesca praticata da pescherecci di **lunghezza fuori tutto** CE (art. 2 Reg. (CE) n. 2930/1983) **inferiore a 12 metri** e che **non utilizzano**

sistemi/attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato del Reg. (CE) 1799/2006 che modifica il Reg. (CE) n. 26/2004.

- b) che appartengono ad un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;
- c) che abbiano effettuato almeno **120 giorni di attività di pesca dal 1.03.2016 al 28.02.2018 come risultante da idonea documentazione**: log book, documentazione fiscale, documentazione di trasporto, libretto carburante, note di vendita.

Non sono ritenuti ammissibili gli interventi che prevedono la **sostituzione del motore con maggiore potenza**, espressa in kW, rispetto al motore da sostituire. Non sono altresì ritenuti ammissibili gli interventi che prevedono la detaratura dei motori.

Non sono ritenuti ammissibili gli interventi su unità da pesca appartenenti alla V categoria (imbarcazione asservite ad impianti).

Il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione di motori principali che siano stati certificati ufficialmente ai sensi dell'art. 40, par. 2, del Reg. (CE) 1224/2009 – “certificazione della potenza del motore”.

In deroga, per i pescherecci non soggetti alla certificazione della potenza del motore, il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione di motori principali riguardo ai quali la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all'art. 41 del Reg. (CE) 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nelle licenze di pesca.

Sono ritenuti ammissibili a contributo solo operazioni non materialmente portate a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento.

Nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature, l'operazione si intende materialmente portate a termine o completamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto).

7. Soggetti ammissibili a finanziamento

I soggetti ammissibili a finanziamento sono gli **armatori di motopescherecci**: persone fisiche o persone giuridiche, iscritte nel Registro delle Imprese di Pesca (RIP) e titolari della licenza di pesca, che esercitano professionalmente (in forma singola, associata o societaria) l'attività di pesca marittima professionale e le relative attività connesse.

Il soggetto richiedente (armatore) deve possedere tutti i requisiti previsti dal presente bando alla data di presentazione della domanda.

L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, deve essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i del motopeschereccio alla presentazione della domanda di contributo, alla esecuzione del progetto nonché all'iscrizione ed al rispetto dei relativi vincoli.

Ai sensi dell'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 il beneficiario deve avere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal presente bando per ottenere e mantenere il contributo. A tale scopo deve essere trasmessa una dichiarazione di un soggetto qualificato

(revisore dei conti, esperto contabile, commercialista o istituto di credito) che attesti la capacità finanziaria del beneficiario (allegato 16) a sostenere l'operazione.

I motopescherecci oggetto dell'intervento devono essere iscritti nel Registro comunitario della flotta ed in uno dei compartimenti marittimi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Allo stesso soggetto richiedente, se armatore di più motopescherecci, è consentito presentare più istanze di finanziamento a valere sul presente bando: una istanza per ogni motopeschereccio oggetto di intervento.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo il richiedente deve essere in possesso, al data di presentazione della domanda:

- della licenza di pesca in corso di validità relativa al motopeschereccio oggetto dell'intervento conforme all'allegato A del D.M. 26 gennaio 2012;
- dell'autorizzazione relativa al motopeschereccio oggetto dell'intervento all'esercizio dell'attività di pesca con attrezzi non trainati.

Il motopeschereccio oggetto della richiesta di finanziamento deve aver effettuato 120 giorni di attività di pesca dal 1.03.2016 al 28.02.2018 come risultante da idonea documentazione.

8. Soggetti non ammissibili a finanziamento

Non sono ammissibili al finanziamento:

- i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma FEP (2007-2013) o altri fondi SIE;
- armatori di unità da pesca appartenenti alla V categoria (imbarcazione asservite ad impianti);
- i soggetti che rientrano nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo):

“Art. 10 paragrafo 1: <<1. Le domande presentate da un operatore non sono ammissibili al sostegno del FEAMP per un periodo di tempo determinato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, se l'autorità competente ha accertato che l'operatore interessato:

- a) ha commesso un'infrazione grave a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (1) o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- b) è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento;
- c) ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- d) ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo V, capo II del presente regolamento.>>

Art. 10 paragrafo 3: << Una domanda presentata da un operatore non è ammissibile per un periodo di tempo determinato stabilito dal paragrafo 4 del presente articolo, se è stato accertato dall'autorità competente dello Stato membro che tale operatore ha commesso una frode, come definita all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.>>

Art. 10 paragrafo 4: << È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 126 al fine di stabilire: a) il periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, che deve essere proporzionato alla natura, gravità, durata e reiterazione

FEAMP - Art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014

Servizio caccia e risorse ittiche

della grave infrazione o violazione o del reato e che deve essere della durata di almeno un anno; b) le date di inizio o fine del periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo. >>"

- che a qualsiasi titolo non siano in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Si precisa che le domande di finanziamento presentate da imprese nei cui confronti, nel precedente periodo di programmazione PO FEP 2007-2013, è stata avviata e conclusa una procedura di revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, sono ritenute inammissibili. La domanda di finanziamento può essere invece ammessa nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia impugnato il provvedimento di revoca e il relativo giudizio sia ancora pendente alla data di presentazione della domanda di contributo.

9. Quantificazione delle risorse e quantificazione del contributo

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le risorse finanziarie disponibili per il capo 1, priorità 1, pari a complessivi **€ 99.344,00** con riferimento alla disponibilità delle risorse economiche afferenti al Reg. (UE) n. 508/2014.

L'intensità massima dell'aiuto pubblico è pari al 30% (arrotondato per difetto alla decina di € inferiore) delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Il contributo massimo concedibile per singolo intervento è stabilito in € 20.000,00

L'importo minimo di spesa ammissibile per singolo intervento è stabilito in € 10.000,00

Il sostegno non è concesso più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel corso del periodo di programmazione per lo stesso motopeschereccio.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

10. Criteri di selezione

I criteri specifici di selezione per la Misura 1.41 par. 2 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici" sono i seguenti:

Codice criterio	Descrizione criterio	Coefficiente C (0≤C≤1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
Criteri trasversali				
T1	Il soggetto richiedente è di sexso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	SI (C = 1) NO (C = 0)	0,5	
T2	Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale alla data di presentazione della domanda	SI (C = 1) ≤40 anni NO (C = 0) >40 anni	0,8	

Criteri specifici del richiedente				
R1	Il richiedente è beneficiario di sostegno per un progetto relativo alle lett. b) e/o c) di cui al par. 1	SI (C = 1) NO (C = 0)	0	
Criteri relativi all'operazione				
O1	L'operazione prevede interventi combinati di sostituzione di motori principali ed ausiliari	SI (C = 1) NO (C = 0)	0	
O2	Numero di soggetti coinvolti nelle iniziative di cui al par. 2, lett. b) e c), in caso di iniziative di cui al par. 6	C=0 N=1 C=1 N val max	0	
O3	Per le imbarcazioni da pesca di lunghezza fuori tutto tra <u>12 e 18 metri</u> , l'operazione prevede il ritiro di maggiore potenza motrice rispetto alla soglia prevista nel par. 2 lett. b)	Δ =riduzione della potenza motrice (%) C=0 Δ =20% C=0,5 $20\% < \Delta \leq 30\%$ C=1 $\Delta > 30\%$	0	
O4	Per le imbarcazioni da pesca di lunghezza fuori tutto tra <u>18 e 24 metri</u> , l'operazione prevede il ritiro di maggiore potenza motrice rispetto alla soglia prevista nel par. 2 lett. c)	Δ =riduzione della potenza motrice (%) C=0 Δ =30% C=0,5 $30\% < \Delta \leq 40\%$ C=1 $\Delta > 40\%$	0	
O5	Maggior numero di kW dell'imbarcazione (motore principale)	P=potenza motrice motore principale (KW) C=0 P=0 KW C=0,8 $0 \text{ KW} < P \leq 25 \text{ KW}$ C=0,9 $25 \text{ KW} < P \leq 50 \text{ KW}$ C=1 P>50 KW	0,8	
O6	Maggior numero di GT dell'imbarcazione	S=stazza lorda (GT) C=0,7 S=1 GT C=0,8 S=2 GT C=0,9 S=3 GT C=1 S>3 GT	0,8	
O7	Età dell'imbarcazione (Reg. (CE) 2930/1986 e s.m.i.) alla data di presentazione della domanda di contributo	Ei=età dell'imbarcazione (anni) C=0,1 Ei<10 anni C=0,6 $10 \text{ anni} \leq Ei \leq 20$ C=0,8 $20 \text{ anni} < Ei \leq 40$ anni C=1 Ei>40 anni	1	
O8	L'operazione prevede il cambiamento della fonte del combustibile, in particolare il passaggio da motori alimentati a gasolio a motori alimentati a metano (anche con tecnologia dual fuel) e a motori ibridi	SI (C = 1) NO (C = 0)	0,9	
O9	L'operazione prevede il cambiamento della fonte del combustibile, in particolare il passaggio da motori alimentati a gasolio a motori alimentati a biocarburante	SI (C = 1) NO (C = 0)	0,9	
O10	Età del motore principale alla data di	Emp=età del motore	1	

	presentazione della domanda di contributo	principale (anni) C=0,1 Emp<5 anni C=0,6 5 anni≤Emp≤10 anni C=0,8 10 anni<Emp≤20 anni C=1 Emp>20 anni		
O11	Età del/dei motore/i ausiliario/i alla data di presentazione della domanda di contributo	Ems=età del motore secondario (anni) C=0 Ems<3 anni C=0,5 3 anni≤Ems≤10 anni C=1 Ems>10 anni	0	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

Il **punteggio totale**, ottenuto automaticamente, nel foglio Excel allegato 03/3, moltiplicando il coefficiente C per Ps (peso attribuito al criterio) per ogni criterio, **costituirà l'autovalutazione del progetto** e comunque potrà essere corretto in fase di istruttoria di finanziamento solo in diminuzione.

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un **punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri** riportati nella tabella precedente.

A parità di punteggio, per la collocazione in graduatoria, verrà data precedenza alla domanda di finanziamento sottoscritta dal richiedente più giovane.

11. Principi generali per l'ammissibilità delle spese

Le spese sono ammissibili alla partecipazione del FEAMP se sostenute dal Beneficiario per la realizzazione di un'operazione che rientri nell'ambito di applicazione del Fondo.

In particolare, al fine di poter esprimere un giudizio di ammissibilità di una spesa, è necessario considerare aspetti, quali:

- il contesto generale in cui il processo di spesa si origina,
- la natura del costo ed il suo importo,
- la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce,
- l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Inoltre la spesa deve soddisfare i requisiti di carattere generale e in particolare deve essere:

- **pertinente ed imputabile** ad un'operazione selezionata o sotto la sua responsabilità in applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, conformemente alla normativa applicabile;
- **congrua** rispetto alla misura ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- **effettivamente sostenuta dal beneficiario** e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta.
- **sostenuta nel periodo di ammissibilità**: le spese sono ammissibili al fondo FEAMP se sono state sostenute da un beneficiario e pagate nel periodo previsto dal bando.
- **tracciabile** ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo, in conformità con quanto previsto dal Regolamento 480/2014 e dalla normativa nazionale (L. 136/2010).
- **contabilizzata**, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

Ne consegue, quindi, che una spesa può essere considerata ammissibile se:

- risulta riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile e coerente con i relativi obiettivi;
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione.

12. Spese ammissibili

Le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili solo se sostenute e pagate successivamente alla data di presentazione della domanda.

Sono ammissibili al finanziamento le seguenti spese:

- acquisto e installazione del motore principale (anche a metano) a condizione che il nuovo motore non abbia maggiore potenza, espressa in kW, rispetto al motore attuale del motopeschereccio;
- costi di investimento chiaramente connessi al progetto (ad esempio: impianto elettrico del nuovo motore);
- acquisto e installazione di un regolatore del flusso di carburante;
- **spese generali**: si tratta di spese collegate all'esecuzione dell'operazione finanziata e sono ammissibili al finanziamento fino ad una **percentuale massima del 12%** dell'importo totale ammesso, con l'esclusione delle spese generali stesse. Sono ammissibili come spese generali, le spese per attività di organismi di classificazione e certificazione ed assimilabili.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

In sede di liquidazione l'importo massimo delle spese generali sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.

L'acquisto dei beni materiali è ammesso solo per beni nuovi.

13. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che siano state **sostenute e pagate antecedentemente alla data di presentazione della domanda**.

Non sono, inoltre, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- acquisto ed installazione del motore ausiliario;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di attrezzature usate;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- acquisto con leasing;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni comprese le spese per le attività inerenti la predisposizione e rendicontazione dell'istanza di finanziamento;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di contributo;
- sistemi di trasmissione compreso l'invertitore/riduttore;
- inverter;
- elica;
- luci del motopeschereccio;
- spese relative alla gestione amministrativa dell'operazione;
- materiale usato;
- revisione e riparazione del motore e parti di esso;
- acquisto di materiale non durevole;
- interessi passivi;
- imposta sul valore aggiunto salvo i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

14. Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità di pagamento:

- a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.

- b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- d) Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- e) Assegno circolare "non trasferibile": il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare.
- f) Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CUP).

Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.

Le fatture inerenti le forniture devono contenere la **specificata indicazione** dei beni, dei servizi acquistati e delle opere realizzate e ove presente, il numero di matricola di fabbricazione o elemento identificativo del bene.

Sulle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute deve essere riportata la dicitura "**PO FEAMP 2014-2020 Misura _____ - Codice progetto _____ - CUP _____**"; qualora tali informazioni non fossero state ancora comunicate, deve essere riportata la dicitura: "**PO FEAMP 2014-2020 Misura _____ /mese ____/anno ____**".

Nelle causali di pagamento delle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute deve essere riportata la dicitura "**PO FEAMP 2014-2020 Misura _____ - Codice progetto _____ - CUP _____**"; qualora tali informazioni non fossero state ancora comunicate deve essere riportata la dicitura: "**PO FEAMP 2014-2020 Misura _____ /mese ____/anno ____**".

La stessa dicitura deve essere verificabile nei documenti contabili presso il beneficiario.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

15. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Tempi e modalità di esecuzione dei progetti indicati nella domanda di finanziamento saranno oggetto di valutazione da parte del Servizio caccia e risorse ittiche al fine di determinare il termine ultimo per la rendicontazione dell'intervento che verrà indicato nell'atto di concessione del contributo.

La valutazione si baserà sulle caratteristiche del progetto e sulla tempistica prevista per la realizzazione del progetto indicata dal richiedente.

I progetti dovranno essere terminati e rendicontati al Servizio caccia e risorse ittiche entro il termine indicato nell'atto di concessione a contributo che non potrà essere comunque superiore a **12 mesi** dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

Il progetto/intervento si intende terminato quando è funzionante e funzionale rispetto agli obiettivi della presente misura.

16. Proroghe e varianti

Il Servizio caccia e risorse ittiche può autorizzare, su richiesta scritta, una sola proroga per la conclusione del progetto e per la rendicontazione della durata massima di **tre mesi**, tale richiesta dovrà essere presentata **almeno 30 giorni** prima del termine fissato per la conclusione del progetto.

Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali o da cause non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

Non sono ammesse varianti inerenti l'esecuzione del progetto.

17. Istruttoria e valutazione delle istanze

Il Servizio caccia e risorse ittiche provvede alla ricezione delle domande pervenute esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC agricoltura@certregione.fvg.it e all'attribuzione dei codice alfanumerici univoci **CUP** e **FEAMP** che rappresentano gli elementi identificativi di ciascuna istanza e che dovranno essere utilizzati in ogni comunicazione con l'amministrazione e in tutti i documenti a supporto dell'istanza ivi compresi quelli fiscali comprovanti le spese sostenute.

Verifica della ricevibilità dell'istanza

Qualora le domande presentino **irregolarità non sanabili** rispetto a quanto disposto dal presente bando e/o alla normativa di riferimento, quindi considerate **irricevibili**, verranno archiviate previa comunicazione, inviata a mezzo PEC al richiedente.

Tra le **irregolarità ritenute non sanabili** vi sono:

- la ricezione fuori termine della domanda;
- l'invio della domanda con modalità diverse dal sistema di posta certificata (PEC) all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it;
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante secondo le modalità descritte nel successivo punto 18;
- unica istanza di finanziamento per investimenti su più motopescherecci.

Avvio al procedimento

Il Servizio caccia e risorse ittiche invierà la comunicazione dell'avvio del procedimento mediante posta certificata PEC al richiedente la cui domanda risulterà ricevibile. Nella comunicazione saranno indicati:

- l'Amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento;
- la struttura competente, il responsabile del procedimento ed il suo sostituto;
- il responsabile dell'istruttoria del procedimento;
- il termine entro il quale deve concludersi il procedimento;
- il termine entro cui presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b) della L.R. 7/2000.

Verifica dell'ammissibilità e valutazione dell'istanza

Vengono verificati: i requisiti del soggetto richiedente, la coerenza della domanda di contributo con gli obiettivi della presente misura, la completezza della documentazione a supporto della domanda, la conformità delle spese previste dal progetto, la veridicità delle dichiarazioni fornite.

In caso di mancata o carente trasmissione degli altri elementi integrativi richiesti, l'ufficio istruttore può:

- non attribuire il punteggio di priorità totalmente o parzialmente;
- non ammettere una spesa o un investimento;
- non accogliere l'istanza di finanziamento.

L'autovalutazione del progetto: viene effettuata dal richiedente attraverso la compilazione del modulo "Allegato 03/3 criteri di selezione". Tale modulo costituirà l'autovalutazione del progetto ed ha finalità di autocontrollo sull'iniziativa e sul punteggio di merito.

Il punteggio autoassegnato è soggetto alla verifica da parte del Servizio caccia e risorse ittiche. A tal fine il Servizio esamina l'iniziativa progettuale:

- valutando le finalità e gli obiettivi;
- verificando l'ammissibilità degli interventi e della spesa al fine di esprimere un giudizio;
- procedendo all'attribuzione del relativo punteggio a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione anche in considerazione del punteggio autoassegnato dal richiedente.

Il punteggio determinato dall'autovalutazione potrà essere eventualmente corretto solo in diminuzione.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i., il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Successivamente alla verifica dei punteggi delle singole iniziative il Servizio caccia e risorse ittiche formula la **graduatoria** dei progetti ammessi e non ammessi a finanziamento.

A parità di punteggio per la collocazione in graduatoria verrà data precedenza alla domanda di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante più giovane.

La graduatoria è approvata con decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche ed ha durata di **12** mesi dalla data di pubblicazione sul BUR.

Per ciascun progetto ammesso saranno indicati:

- posizione in graduatoria
- numero identificativo del progetto (codice FEAMP);
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- titolo del progetto;
- luogo dell'investimento;
- spesa richiesta;
- spesa ammessa a contributo;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo statale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

I progetti ammessi sono finanziati fino a concorrenza delle risorse disponibili secondo l'ordine di graduatoria. L'ultima domanda utilmente collocata in graduatoria, qualora le risorse disponibili sul presente bando non fossero sufficienti a coprire l'intero contributo, verrà finanziata parzialmente, previo assenso scritto del beneficiario fino ad esaurimento delle risorse.

I progetti posti favorevolmente nella graduatoria degli ammessi, ma non finanziati, potranno essere finanziati fino alla durata di validità della graduatoria ovvero **12** mesi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria sul BUR, qualora vengano mantenuti i requisiti di ammissibilità.

Per le istanze non ricevibili e non ammesse sarà indicato:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa richiesta;
- motivazione di non ricevibilità o non ammissibilità.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

Pubblicazione della graduatoria

Il decreto di approvazione della graduatoria approvata verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Decreto di concessione individuale

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, si procederà all'invio attraverso PEC del decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche di finanziamento individuale.

Al fine del miglior utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a valere sul Programma, con decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche, potranno essere riaperti i termini di presentazione delle domande.

Il Servizio caccia e risorse ittiche provvederà al controllo del punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale in ogni fase istruttoria al fine di garantire il mantenimento dell'iniziativa stessa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

Il Servizio caccia e risorse ittiche provvederà a svolgere la fase di istruttoria delle domande verificando la completezza delle stesse e la presenza dei documenti richiesti dal presente bando, riservandosi di richiedere eventuali utili integrazioni e chiarimenti ai sensi della L.R. 7/2000 e della Legge 241/1990.

I termini per la conclusione dei procedimenti sono indicati, ai sensi dell' art. 5, comma 1 della L.R. 7/2000 nella Delibera di Giunta Regionale n. 768 del 28/04/2017.

Ai fini della valutazione dell'ammissibilità degli interventi potranno essere effettuate verifiche in loco *ex ante* al fine di verificare le condizioni che giustificano gli interventi proposti.

Le informazioni relative alle istanze e a ciascun beneficiario saranno inserite nel SIPA – Sistema Italiano per la Pesca e l'Acquacoltura a cura del Servizio caccia e risorse ittiche.

18. Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda di finanziamento, debitamente compilata e completa della relativa documentazione, deve essere trasmessa alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agricole forestali e ittiche– Servizio caccia e risorse ittiche (Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione), via Sabbadini, 31 – 33100 UDINE.

L'istanza, completa della relativa documentazione, deve essere inviata utilizzando esclusivamente la posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: agricoltura@certregione.fvg.it, attraverso un unico invio. Qualora, per motivi tecnici (capienza dimensione allegati) non fosse possibile inviare l'istanza e la relativa documentazione attraverso un unico invio saranno accettati esclusivamente invii consecutivi debitamente numerati riportati nell'oggetto della PEC (es. invio 1/n, 2/n, ecc.).

L'oggetto della comunicazione deve riportare **obbligatoriamente** la seguente dicitura: **"FEAMP 2014-2020 – domanda di contributo Mis. 1.41 par. 2"**.

L'istanza, completa della relativa documentazione, deve essere debitamente sottoscritta o con firma digitale oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata (formato .pdf scaricabile e leggibile una volta stampata).

La domanda si intende validamente inviata se:

- inviata dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente all'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it;
- sottoscritta con firma digitale e corredata dalla documentazione richiesta oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata (formato .pdf scaricabile e leggibile una volta stampata) ed inviata tramite PEC, corredata dalla documentazione richiesta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità personale del legale rappresentante, in corso di validità.

Al fine dei controlli previsti sull'operazione, la sopra indicata documentazione, stampata in originale, deve essere detenuta presso il beneficiario.

Unitamente all'istanza e alla documentazione allegata deve essere inviato il foglio di calcolo (Excel Allegati 03/1, 03/2, 03/3) in formato editabile (.xls - .xlsx) al fine di agevolare le procedure istruttorie finalizzate alla concessione del contributo.

Le domande dovranno essere inviate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione ed **entro il 15/05/2018**.

La data e l'ora di avvenuta spedizione dell'istanza e della relativa documentazione è determinata dalla data e dall'ora dell'invio del messaggio da parte del gestore della PEC dell'impresa come riportato dal sistema di protocollazione regionale.

Tutta la documentazione in formato elettronico inerente il presente bando è disponibile nella sezione dedicata al FEAMP 2014-2020 del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FOGLIA11/FOGLIA5/>

19. Documentazione da presentare per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alla presente misura devono presentare la seguente documentazione:

Documento	Allegato N.
Elenco documenti allegati	00
Domanda di contributo	01
Scheda progettuale	02
Elenco preventivi di spesa	03/1
Riepilogo spese previste	03/2
Criteri di selezione	03/3
Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente	
Copia dei preventivi di spesa	
Indicatori di risultato (ex ante)	06
Indicatori di output (ex ante)	07
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (nel caso in cui il richiedente non sia proprietario del motopeschereccio) a firma del proprietario , di consenso alla <u>presentazione della domanda di sostegno, di assenso alla esecuzione del progetto nonché all'iscrizione ed al rispetto dei relativi vincoli</u> e di impegnarsi a non trasferire il peschereccio oggetto dell'intervento al di fuori dell'Unione Europea nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo dell'aiuto	05
Documento a firma di un professionista abilitato (revisore dei conti, esperto contabile o commercialista) o istituto di credito, che attesti una capacità finanziaria propria del richiedente adeguata al progetto di investimento, che è pertanto in grado di far fronte alla quota di cofinanziamento a proprio carico	16
Log book , oppure per motopescherecci di lunghezza F.T. (UE) minore di 10 m, altra documentazione (quale ad esempio: documentazione fiscale, documentazione di trasporto, libretto carburante, note di vendita) attestante che il motopeschereccio ha effettuato almeno 120 giorni di attività di pesca dal 1.03.2016 al 28.02.2018	
Copia della Licenza di pesca in corso di validità dell'armatore afferente al motopeschereccio oggetto dell'intervento	
Copia della Licenza per navi minori e galleggianti afferente al motopeschereccio oggetto dell'intervento	
Copia del Ruolino di equipaggio per navi minori e galleggianti afferente al motopeschereccio oggetto dell'intervento	
Certificato di potenza del motore ai sensi dell'art. 40, par. 2, del Reg. (CE) 1224/2009. In deroga per i pescherecci non soggetti alla certificazione di potenza del motore, documento che attesti che la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente	

all'art. 41 del Reg. (CE) 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nella licenza di pesca	
Copia dello statuto o estratto libro soci nel caso in cui il richiedente sia una società di persone, di capitali o società cooperativa	
Copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica nel caso in cui il richiedente sia una società di persone, di capitali o società cooperativa	
Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone, di capitali o società cooperativa deliberazione/atto con la quale l'organo amministrativo del richiedente, approva l'operazione e la relativa previsione di spesa, si accolla l'eventuale quota di cofinanziamento a proprio carico e autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento e a richiedere ed a riscuotere il contributo	
Copia degli ultimi due bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle due ultime dichiarazioni fiscali presentate (modello UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA	
Eventuali autorizzazioni/nulla osta e/o richieste per la realizzazione dell'intervento	

L'Amministrazione regionale si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale n. 7/2000, ulteriori documentazione integrativa o sostitutiva di quella presentata e l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 24 della medesima legge.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la firma da parte di un professionista, si intende sottoscritta da **tecnici regolarmente abilitati**.

Per tutte le voci di spesa inerenti il progetto vanno trasmessi **3 preventivi** di spesa **confrontabili**, predisposti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura.

Nell'ipotesi in cui non siano reperibili tre preventivi di spesa il richiedente deve trasmettere, oltre ai preventivi disponibili, copia del listino prezzi di riferimento e/o della dichiarazione del fornitore dalla quale risulti che i prezzi adottati non sono superiori a quelli di listino; a tale proposito **il richiedente deve inviare una relazione che illustri la scelta fatta** indicando in particolare:

- la carenza di ditte fornitrici;
- il lavoro da eseguire/le attrezzature da acquistare presentano caratteristiche particolari che rendono difficoltoso il loro reperimento sul mercato;
- le ditte fornitrici non hanno inviato i preventivi richiesti (allegare le richieste dei preventivi inviate alle ditte).

Nel caso in cui il richiedente indichi per una singola voce di spesa il preventivo con importo non inferiore agli altri, il Servizio caccia e risorse ittiche si riserva di verificare e accettare le motivazioni fornite dal richiedente. Nel caso in cui le motivazioni fornite a supporto della scelta da parte del richiedente non fossero sufficientemente motivate da elementi oggettivi, il Servizio caccia e risorse ittiche si riserva di ammettere a finanziamento l'importo corrispondente al preventivo più basso della voce stessa.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (allegato 05) dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le qualità personali ed i fatti in esse affermati, in particolare, dovranno essere sempre ben specificate le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del soggetto che dichiara, le date o i periodi salienti.

20. Anticipo e saldo del contributo concesso

Non è prevista l'erogazione dell'anticipo del contributo.

Per la richiesta della liquidazione del contributo deve essere presentata la seguente documentazione in corso di validità.

DOCUMENTO	ALLEGATO
Elenco documenti allegati	00
Domanda liquidazione	10
Relazione finale del progetto, con riferimento alla scheda progettuale (Allegato 02)	
Documenti contabili attestanti gli avvenuti pagamenti	
Rendicontazione spese sostenute	11
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445	12
Indicatori risultato (ex post)	13
Indicatori di output (ex post)	14
Estratto del libro dei cespiti o registro beni ammortizzabili con riferimento a tutti i beni oggetto di finanziamento a valere sull'intero progetto	
Attestazione di un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo da cui risulti: <ul style="list-style-type: none"> - il codice di progetto FEAMP; - la descrizione particolareggiata: dei nuovi motori installati, dei costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto, dei lavori realizzati e di ogni altro elemento utile al fine di constatare la piena corrispondenza con i documenti di spesa 	
Copia del certificato di origine del motore	
Certificato di potenza del motore ai sensi dell'art. 40, par. 2, del Reg. (CE) 1224/2009. In deroga per i pescherecci non soggetti alla certificazione di potenza del motore, documento che attesti che la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all'art. 41 del Reg. (CE) 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nella licenza di pesca	
Documentazione inerente lo sbarco/imbarco del motore rilasciato dal competente Ufficio marittimo	
Eventuale altra documentazione inerente: autorizzazioni, pareri, certificati, ecc.	

L'operazione si ritiene conclusa quando il livello di realizzazione è pari ad almeno il **65%** della spesa ammessa.

Il sostegno può essere corrisposto solo dopo che la riduzione di capacità richiesta in kW è stata radiata in modo permanente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione. Tale radiazione dovrà avvenire ed essere dimostrabile al momento dell'erogazione del sostegno.

21. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti dall'Amministrazione regionale e dal beneficiario con riguardo alle operazioni finanziate.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali previste dal regolamento (UE) 1303/2013 e dal Manuale delle procedure e dei controlli del PO FEAMP su tutte le spese rendicontate dal beneficiario, verrà effettuato un sopralluogo prima della liquidazione del contributo.

Ogni operazione può essere inoltre estratta a campione al fine di essere assoggettata a verifiche da parte degli altri organi competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Struttura regionale adibita ai controlli "ex post", Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti, ecc.).

Durante i controlli il beneficiario è tenuto a:

- consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- consentire la consultazione della documentazione comprovante l'iscrizione dei beni oggetto di finanziamento nel registro dei beni ammortizzabili.

22. Stabilità delle operazioni

Per "stabilità delle operazioni" si intende che la partecipazione del FEAMP resta attribuita a un'operazione se, entro **5 anni** dal pagamento finale (data del decreto di liquidazione), il beneficiario non cede a terzi né distoglie dall'uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 71 Reg (UE) n.1303/2013.

Ne consegue che al beneficiario **non è consentito** nel periodo dei 5 anni dalla data del decreto di liquidazione finale, in particolare, ai sensi dell'art. 71 Reg. (UE) n.1303/2013:

- a. la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'ambito di applicazione del presente bando;
- b. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Salvo autorizzazione preventiva del Servizio caccia e risorse ittiche, per cinque annualità a decorrere dalla data del decreto di liquidazione finale, non è consentito iscrivere il motopeschereccio oggetto dell'intervento in un compartimento marittimo diverso da quelli della Regione Friuli Venezia Giulia.

Non è altresì consentita, durante il periodo di stabilità delle operazioni, la vendita o la cessione differita a un momento successivo alla scadenza del vincolo.

Salvo autorizzazione preventiva del Servizio caccia e risorse ittiche, i beni oggetto di finanziamento **non** possono essere ceduti né può essere cambiata la destinazione d'uso prevista dal progetto di investimento, nei cinque anni successivi a decorrere dalla data del decreto di liquidazione finale.

Il beneficiario è tenuto a inviare al Servizio caccia e risorse ittiche, con cadenza annuale, per cinque annualità a decorrere dalla data del decreto di liquidazione, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al mantenimento del citato vincolo di destinazione (Allegato 15 Dichiarazione rispetto dei vincoli).

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo, il Servizio caccia e risorse ittiche provvederà ad avanzare richiesta d'iscrizione nell'elenco dei creditori.

Il beneficiario è esentato dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore". Casi di forza maggiore possono essere, tra gli altri, l'invalidità sopraggiunta del beneficiario o il cambio di beneficiario per successione. L'esenzione dall'obbligo di restituzione in questi casi è stata chiarita dalla Corte di Giustizia Europea, e costituisce un'eccezione alla regola generale che esenta il beneficiario dalla restituzione del beneficio ricevuto. Il beneficiario ha l'onere della prova con documenti incontestabili.

Nel caso in cui sia stata concessa l'autorizzazione alla cessazione degli obblighi inerenti il mantenimento dei vincoli di destinazione d'uso prima della scadenza stabilita, il contributo erogato sarà recuperato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo può essere riconosciuto agli eventuali eredi, a condizione che sia dimostrato il mantenimento dei requisiti di accesso e di ammissibilità, nonché l'impegno al mantenimento dei vincoli ed al rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario originario.

In rispetto delle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di un motopeschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale motopeschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

23. Obblighi del beneficiario

Entro **60 giorni dalla ricezione del decreto di liquidazione finale il beneficiario del contributo è tenuto ad inoltrare l'istanza d'iscrizione dei vincoli di destinazione d'uso relativi al motopeschereccio** oggetto dell'intervento all'Ufficio marittimo locale di competenza. Trascorso il termine indicato, il Servizio caccia e risorse ittiche, in caso di mancata comunicazione dell'istanza di iscrizione, verifica l'iscrizione presso l'Ufficio marittimo competente; riscontrata la mancata iscrizione dei vincoli il Servizio avvia le procedure di revoca del contributo.

24. Revoca del contributo

Le accertate **false dichiarazioni e il mancato rispetto degli impegni assunti** con la sottoscrizione della domanda comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria, la revoca del finanziamento concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente tra cui l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti.

In tali casi, previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, si procederà al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute al beneficiario.

Sui progetti che risulteranno utilmente classificati per la concessione del contributo, L'Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, a campione, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dai beneficiari ai sensi dell'art. 71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.

In presenza di dichiarazioni non veritiere il Servizio caccia e risorse ittiche, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria, procede alla revoca del finanziamento concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie, l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del FEAMP.

Revoca totale del contributo

Il Servizio caccia e risorse ittiche procederà alla revoca totale del contributo previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, nei seguenti casi:

- esito negativo dei controlli amministrativi e/o in loco;
- rinuncia da parte del beneficiario;
- alienazione o mancato possesso a qualsiasi titolo del bene oggetto del finanziamento senza autorizzazione da parte del Servizio caccia e risorse ittiche;
- mancata comunicazione di contratti che riguardano i beni oggetto del contributo;
- realizzazione del progetto in misura inferiore al **65%** della spesa ammessa;
- mancata presentazione della domanda di liquidazione finale entro i termini previsti;
- per mancato rispetto dei vincoli di alienabilità e di destinazione quando questi non sono stati preventivamente autorizzati;
- mancata iscrizione dei vincoli di destinazione d'uso nel estratto dei registri delle navi minori e galleggianti presso l'Ufficio locale marittimo competente relativi al motopeschereccio oggetto dell'intervento;
- iscrizione del motopeschereccio oggetto dell'intervento in un compartimento marittimo diverso da quelli della Regione Friuli Venezia Giulia;
- altri casi non specificati ma previsti da norme di legge.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine per la restituzione delle somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa.

Revoca parziale o disimpegno parziale del contributo

Il contributo è revocato o disimpegnato parzialmente, ai sensi delle norme vigenti, nei seguenti casi:

- mancata realizzazione di una parte del progetto d'investimento entro i termini previsti;
- difformità del progetto d'investimento realizzato con quello approvato;
- altri casi non specificati ma previsti da norme di legge.

25. Complementarietà del PO FEAMP con altri fondi

Per quanto riguarda la complementarietà e le modalità di coordinamento del PO FEAMP con altri fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come contributo alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall'art. 27 del Reg. (UE) n. 1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo Regolamento), si rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1 "Complementarietà e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di finanziamento pertinenti unionali e nazionali".

26. Gestione dei ricorsi

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato ha facoltà di esperire tre forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:

1. ricorso gerarchico alla Regione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte dell'ente competente sull'istruttoria, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente. Trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte dell'Amministrazione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto.

2. ricorso giurisdizionale al TAR competente:

- a) entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria;
- b) entro 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni considerati per l'operatività del silenzio diniego, di cui al precedente punto 1;

3. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

27. Normativa e documentazione di riferimento

Regolamenti UE

- Regolamento (CE, EURATOM) n. **2988/1995** del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla Tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
- TFUE – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01)
- Regolamento (CE) n. **761/2001** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
- Direttiva **2001/42/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- Regolamento (CE, Euratom) n. **1605/2002** del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee
- Regolamento (CE) n. **834/2007** del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
- Regolamento (CE) n. **710/2009** della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica
- Regolamento (UE, EURATOM) n. **966/2012** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 1605/2012
- Regolamento delegato (UE) n. **1268/2012** della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

- Regolamento (UE) n. **1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- Regolamento (UE) n. **1380/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
- Regolamento (UE) n. **508/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **240/2014** della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1232/2014** della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **184/2014** della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione
- Regolamento Delegato (UE) n. **480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **215/2014** della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **821/2014** della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati

- Regolamento di esecuzione (UE) n. **964/2014** della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1011/2014** della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi
- Regolamento (UE) n. **1974/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. **1970/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **1516/2015** della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **207/2015** della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
- Regolamento delegato (UE) n. **568/2016** della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

- Regolamento (CE) n. **26/2004** della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria

- Regolamento (CE) n. **1799/2006** della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria
- Regolamento (CE) n. **1130/2017** del Parlamento Europeo e del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci
- Direttiva n. **2008/56/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)
- Regolamento (CE) n. **1224/2009** del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **404/2011** della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Rettifica del regolamento delegato (UE) n. **1014/2014** della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1362/2014** della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1242/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1243/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati
- Regolamento delegato (UE) n. **1392/2014** della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo

- Regolamento delegato (UE) n. **2252/2015** della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) **288/2015** per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **1076/2015** della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **852/2015** della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **616/2015** della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **895/2015** della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie
- Regolamento delegato (UE) n. **531/2015** della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci
- Regolamento delegato (UE) n. **288/2015** alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande
- Regolamento delegato (UE) n. **1930/2015** della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione

Normativa nazionale

- Legge n. 689/1981 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppl. Ordinario)
- Legge n. 241/1990 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 Maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.)

- Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx>
- D.P.R. n. 357/1997 dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997)
- Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984
- D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- D.P.R. n. 380/2001 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- D.P.R. n. 313/2002 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportate dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015
- D.P.R. n. 120/2003 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003)
- D. Lgs n. 196/2003 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123)
- D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244)
- Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)
- Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010
- Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214)

- D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca
- Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia
- Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici
- Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015)
- Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale.

Normativa Regionale

- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 che detta le disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e diritto di accesso;
- Legge regionale n. 25 del 29 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017);
- Legge regionale n. 26 del 29 dicembre 2016 (Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2017);
- DGR n. 1096 del 17 giugno 2016 – FEAMP 2014-2020, approvazione Piano Finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia;
- DGR n. 768 del 28 aprile 2017 - Determinazione dei termini del procedimento ai sensi dell' art. 5, comma 1 della L.R. 7/2000.

28. Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla normativa di riferimento comunitaria, nazionale e regionale nonché ad eventuali disposizioni emanate dall'Autorità di Gestione del PO FEAMP Italia 2014-2020.

Ai sensi dell'art. 115 del reg. (UE) n. 1303/2013 e del reg. (UE) n. 821/2014 i beneficiari di un contributo a valere sul PO FEAMP sono tenuti a:

- informare che l'operazione in corso è stata selezionata nel quadro del PO FEAMP 2014- 2020;
- fornire, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- informare di tale finanziamento tutti i partecipanti all'operazione.

Conservazione dei documenti

Il beneficiario è tenuto a conservare in un fascicolo di progetto tutta la documentazione relativa ai contributi di cui al bando medesimo, predisponendo la documentazione contabile diretta a garantire la tracciabilità delle spese ai fini di eventuali controlli per un periodo di almeno 5 anni successivi al pagamento finale e a rispettare la tempistica prevista dalla normativa vigente in materia di conservazione della documentazione inerente l'operazione finanziata.

Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. A tutela della privacy "I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati".

29. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto D. Lgs. n. 193/2003.

30. Diritti dei beneficiari

I beneficiari godono di tutti i diritti ad essi riconosciuti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

31. Comunicazioni dall'Amministrazione

Tutte le comunicazioni inerenti il presente bando da parte dell'Amministrazione avverranno tramite posta elettronica certificata.

I richiedenti dovranno utilizzare lo stesso mezzo PEC per le comunicazioni e la trasmissione dei documenti.

Il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia, Dott. Sergio Cristante.

32. Link utili**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FOGLIA11/FOGLIA5/>**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**<https://www.politicheagricole.it>**33. Contatti**

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche Servizio caccia e risorse ittiche e-mail: cacciapesca@regione.fvg.it PEC: agricoltura@certregione.fvg.it	Il responsabile di misura è il Direttore di servizio: Dott. Sergio Cristante e-mail: sergio.cristante@regione.fvg.it Tel: 0432 555198 Cell: 320 4650716
Per informazioni rivolgersi a: Fogale Lorenzo e-mail: lorenzo.fogale@regione.fvg.it Tel: 0432 555650 Cell: 335 6911925	